

**REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO
DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE**

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'OFI MESSINA - DELIBERA N 32 VERBALE N 10 DEL 15/07/2026

Regolamento per la gestione dell'esame di lingua italiana dell'Ordine Provinciale dei Fisioterapisti di Messina

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2. ISCRIZIONE ALL'ALBO

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

4. CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

5. TIPOLOGIE DI ESAME

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE

7. RICORSI

8. COSTI

9. RICHIESTA DI ESAME

10. DISPOSIZIONI FINALI

- ALLEGATI E FACSIMILE DOMANDA

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è costituita da:

- a) art. 50.8bis D.P.R. 394/99 - Regolamento attuativo del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione per i cittadini non comunitari;
- b) art. 7 del D.lgs. 206/07, valido per i cittadini provenienti dalla UE dove si riporta che con l'acquisizione della cittadinanza italiana decade la disposizione contenuta nell'art. 2 del Decreto di riconoscimento del titolo;
- e) Circolare del Ministero della Salute n.1259/2000 del 12 aprile 2000;
- f) Circolare Ministero dell'Interno del 22 aprile 2021;

g) La Procedura d'iscrizione nazionale dei professionisti agli albi istituiti con dm 13 marzo 2018 disponibile al sito <https://www.fnofi.it/>;

h) Direttiva 2005/36/CE dell'art. 53 779/2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

2. ISCRIZIONE ALL'ALBO

La procedura nazionale di iscrizione all'Ordine

garantisce che in tutto territorio nazionale l'iscrizione agli albi avvenga in modo uniforme, assicurando a ogni singolo professionista richiedente un trattamento equo e trasparente, a prescindere dall'Ordine territoriale al quale deve fare riferimento.

La procedura di riferimento è definita ai sensi del D.Lgs. CPS 233/46 e del DPR 221/50, adattata sulla base di quanto previsto dalla legge 3/2018 e dal DM del 13 marzo 2018.

Il professionista effettua la registrazione alla piattaforma Fisionet, (dal sito istituzionale dell'Ordine Sezione "Iscriviti") accessibile inserendo i propri dati anagrafici: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, domicilio professionale, indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, e recapiti telefonici (fase di preiscrizione). Il professionista può verificare costantemente lo stato della sua pratica.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai cittadini stranieri non comunitari, ancora soggiornanti all'estero e che intendono trasferirsi in Italia per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, che abbiano richiesto al Ministero della Salute italiano il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria che intendono esercitare:

- ☐ direttamente;
- ☐ per mezzo di "sponsor" in Italia;
- ☐ per mezzo delle rappresentanze diplomatiche nel proprio Paese, nel caso delle apposite "liste" tenute dalle rappresentanze stesse;
- ☐ tramite il datore di lavoro che intende assumerli in Italia.

Sono particolarmente interessati alle nuove disposizioni, i cittadini in possesso di titoli abilitanti conseguiti

totalmente in un paese terzo che:

- sono residenti in Italia con un regolare permesso di soggiorno;
- sono residenti all'estero ed intendono trasferirsi in Italia.

4. CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

Qualora il decreto nominale di equivalenza del titolo rilasciato Ministero della Salute, richieda la verifica della lingua italiana, è necessario avere sostenuto e superato un esame presso l'Ordine professionale che certifichi:

- a) la conoscenza della lingua italiana nei termini tecnico-sanitari (per tutti indifferentemente);
- b) la conoscenza della normativa Italiana relativa all'esercizio professionale (solo per coloro che provengono da Paesi extra UE).

Per quanto concerne l'esame di italiano, e più in generale per tutte le operazioni collegate con il riconoscimento dei titoli stranieri, ogni Ordine fa, anzitutto, riferimento al sito web del Ministero, presso il quale è reperibile anche la modulistica di riferimento per il riconoscimento del titolo e ai regolamenti interni.

5. TIPOLOGIE DI ESAME

L'esame consta di due prove:

- a) prova scritta, finalizzata ad accertare la capacità di comprensione e di espressione della lingua scritta: dettato e/o comprensione del testo, ovvero lettura e/o sintesi di un breve testo attinente la professione sanitaria di riferimento;
- b) prova orale, finalizzata ad accertare la capacità di comprensione e di espressione della lingua orale: consiste in un colloquio su argomenti d'interesse professionali.

Ai sensi della normativa comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori, solo per i professionisti non comunitari, il colloquio servirà anche a verificare la conoscenza della normativa relativa all'esercizio professionale della professione sanitaria di riferimento. Il colloquio sarà focalizzato principalmente sulla lettura e il commento della Costituzione etica e/o di testi specifici della professione, sul profilo

professionale e sulla capacità di interagire con gli esaminatori nella comunicazione, verificando la comprensione della lingua italiana, specie dei termini tecnico-sanitari.

Nel caso di professionista extracomunitario il colloquio riguarderà anche la conoscenza delle principali norme di riferimento professionale e il codice deontologico qualora disponibile. Le concrete modalità d'esame saranno determinate dalla commissione esaminatrice.

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo è composta da:

- Presidente dell'Ordine (o suo delegato membro del consiglio direttivo)
- due membri iscritti all'Ordine.

La Commissione nomina un componente segretario con funzioni di verbalizzatore. Si applica il principio della rotazione per la nomina dei componenti della commissione.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di esame devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, in particolare non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame e in particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi.

7. RICORSI

Avverso l'esito negativo della verifica definitiva l'interessato può chiedere al Presidente dell'Ordine che l'accertamento sia effettuato da una Commissione composta, rispettivamente, dal predetto Presidente, o suoi delegati, e da due appartenenti alla professione di cui uno designato dall'interessato stesso.

L'accertamento negativo da parte della Commissione non preclude, in via definitiva, l'iscrizione all'albo professionale o all'elenco speciale. L'esame non può essere ripetuto da parte del candidato prima che siano trascorsi due mesi dal precedente. Nel modulo di iscrizione all'esame, è prevista un'apposita autocertificazione nella quale viene dichiarato che non è mai stato sostenuto esame di italiano ovvero che sono trascorsi più di due mesi dal precedente, non superato. È ammissibile che, superato l'esame in un Ordine, si scelga poi di iscriversi in un altro. Trattandosi di idoneità e non di concorso pubblico è importante

che venga adeguatamente valutata la conoscenza dell'italiano nei termini di cui sopra.

8. COSTI

In riferimento:

- alla direttiva 2005/36/CE dell'art. 53 779/2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali alla normativa vigente che richiede che l'accertamento delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale debba avvenire da parte dell'Ordine con oneri a carico dell'interessato;
 - ai Decreti di riconoscimento pubblicati in Gazzetta relativi ai cittadini stranieri comunitari dove è esplicitamente disposto che l'Ordine professionale territorialmente competente provveda ad accertare il possesso delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione;
 - alle delibere dell'Ordine che definiscono a cadenza annuale l'ammontare dei diritti di segreteria;
- si comunica che il costo dell'esame di lingua italiana è di Euro 200,00 (da versare entro il giorno in cui si stabilisce la data dell'esame mediante modalità comunicate in sede di convocazione).

In caso di accertamento negativo il candidato potrà sostenere, previo pagamento di Euro 200,00 per ciascuna nuova richiesta, una seconda e terza prova a distanza di non meno di due mesi dalla precedente.

9. RICHIESTA DI ESAME

Per richiedere l'accertamento della lingua italiana il candidato deve presentare all'Ordine provinciale dei fisioterapisti di Messina il modello "Richiesta Esame Lingua italiana" (Allegato). L'Ordine può eventualmente contattare il professionista mediante nota di convocazione qualora entro la data di mesi 2 dall'invio della domanda di preiscrizione non abbia richiesto di sostenere la prova del presente documento.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Nessuna disposizione impedisce che più Ordini provinciali, nell'ottica della riduzione di costi, organizzino e gestiscano esami di italiano unificati. È raccomandabile la presenza di entrambi i Presidenti (o delegati) nella Commissione, atteso il ruolo di garante che la legge richiede al Presidente per affari del suo Ordine, onde evitare rischi di contenzioso.

Il Presidente - pro tempore - dell'Ordine, può delegare con delibera, un rappresentante del medesimo Ente, a rappresentarlo in sessione d'esame.

Il presente regolamento potrà essere di oggetto di revisione e viene reso disponibile sul sito dell'Ordine